



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
in composizione monocratica**

in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4641/ 2019

promossa da:

....., nato a, c.f., residente in Via
....., rappresentato e difeso, dall'AVV. I
del Foro di, in virtù di mandato in calce all'originale dell'atto introduttivo;

-parte attrice-

contro

BARCLAYS BANK IRELAND PLC (10508010963) - già Barclays Bank Plc, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, con sede legale in 1 Churchill Place, Londra E14 5HP, Regno Unito,
iscritta al n. 1026167 del Registro delle Società di Inghilterra e Galles (Companies House)
rappresentata e difesa dagli Avv.ti I giusta procura alle
liti estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-parte convenuta-

avente per oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice

“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:

IN VIA PRINCIPALE:

*- accertare e dichiarare l'usurarietà del TEG applicato al contratto di cessione del quinto n.
del 24.06.2009, intercorso tra la PITAGORA SPA e l'odierno ricorrente e, per l'effetto, ai sensi del
comma 2 dell'art. 1815 c.c., dichiarare la nullità delle clausole con cui, a qualsiasi titolo, si sono
imposti interessi, spese e costi;*

- per l'ulteriore effetto, condannare la resistente, subentrata nel rapporto, a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva indebitamente percepita a titolo di interessi, spese, e costi, pari ad € 3.945,44, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi dalla data del pagamento di ogni singola posta di interessi, spese e costi fino al dì del soddisfo;

- di conseguenza, condannare ulteriormente, essa resistente, al risarcimento del danno da reato causato alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 185, comma 2, c.p. e dell'art. 2043 c.c., quantificato, in via prudenziale ed equitativa, in € 3.000,00, o nella maggior o minor somma che l'On.le Giudicante vorrà ritenere;

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese di lite, IVA, CPA, e spese generali, da riconoscere al sottoscritto avvocato antistatario, con sentenza munita di clausola, oltre le spese anche del Consulente di parte.”

Per la parte convenuta

“In via preliminare:

- accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la parziale carenza di legittimazione passiva di BARCLAYS in relazione alla pretesa di restituzione dei premi assicurativi incassati dalle compagnie di assicurazioni CARIGE e AXERIA;

Nel merito, in via principale:

- respingere tutte le domande formulate dal SIG. [redacted] nei confronti di BARCLAYS, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;

Nel merito, in subordine:

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte ricorrente, tenuto conto del mancato incasso da parte della BANCA dei premi assicurativi corrisposti a CARIGE e AXERIA, limitare la condanna di BARCLAYS.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. [redacted] ha convenuto in giudizio BARCLAYS BANK IRELAND PLC (10508010963) - già Barclays Bank Plc, al fine di sentire accogliere le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Allegava parte attrice di avere sottoscritto in qualità di consumatore con Pitagora s.p.a (poi credito ceduto a BARCLAYS BANK) contratto di cessione del quinto n. [redacted] del 24.06.2009, per l'importo mutuato complessivo pari ad € 12.180,00, da restituirsi in numero 60 rate di importo pari ad € 203,00 (Il prefato contratto riportava un TAN fisso del 2,50%, un TAEG/ISC pari al 18,048% ed un TEG pari al 13,069%),

Assumeva parte attrice che il contratto sottoscritto conteneva violazioni di legge, in particolare avuto riguardo al calcolo del TEG perché la resistente non aveva inserito nella voce il costo del premio assicurativo connesso all'erogazione del credito, di tal ch  sommando detto costo agli altri ne sortiva, sulla base della consulenza tecnica di parte, che il valore del TEG, comprensivo della polizza assicurativa, risultava essere pari al 17,936%, dunque usurario, perch  superiore al tasso soglia del 13,455%, fissato ai sensi della Legge 108/1996 (All.D alla CTP-All.1).

In forza di tale profilata nullit  parte ricorrente (attrice) domandava, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che venissero restituiti al consumatore tutti gli interessi e i costi accessori al credito per l'importo di euro 3.945,44 (All.1 fasc. parte attrice- pag.7).

Sotto distinto e connesso profilo, parte attrice chiedeva, altres , il risarcimento del danno da reato per l'usura commessa, quantificato in via prudenziale ed equitativa, in   3.000,00, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2020 si costituiva in giudizio la BARCLAYS BANK P.L.C., la quale contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto, allegando in sintesi che:

- non sussisteva la legittimazione passiva di BARCLAYS alle richieste di rimborso dei premi polizza, atteso che il soggetto "legittimato attivo" di tale azione   il titolare del patrimonio che deve essere reintegrato con la restituzione (c.d. solvens), mentre il soggetto "legittimato passivo"   quello che ha ricevuto i pagamenti di cui si richiede la restituzione medesima (c.d. *accipiens*). Conseguentemente, l'unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio era da individuarsi nell'impresa assicuratrice (CARIGE ed AXERIA) e non l'ente erogatore del finanziamento.
- nessuna nullit  si poteva profilare in relazione alla violazione contestata da parte attrice, atteso che la finanziaria si era scrupolosamente attenuta alle indicazioni di Banca d'Italia vigenti *ratione temporis*; la legge, infatti, affermava chiaramente che, fino al 31 dicembre 2009, l'indice da prendere in considerazione per finanziamenti contro cessione del quinto, ai fini della comparazione con il tasso soglia usura,   il T.E.G., calcolato ai sensi delle Istruzioni della Banca *d'Italia pro tempore vigenti*, e non il diverso T.A.E.G.;
- L'esclusione dei costi assicurativi dal calcolo del T.E.G. ai fini usura risultava sancita altres  da un'altra fonte normativa, il D.P.R. n. 180/1950, il quale contiene la regolamentazione dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) stabilendo che "Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego". Conseguentemente, trattandosi di un obbligo imposto *ex lege*, tale voce non poteva essere conteggiata come costo del credito.
- Tale conclusione risultava pienamente conforme alle Istruzioni di Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009, le quali precisavano che: "*fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto*

del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006. [...] restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite di cui al punto precedente: [...] gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per tramite dell'intermediario)".

- Nessun danno da reato era riconoscibile non essendosi in presenza alcun contratto usurario e, in ogni caso, alcun danno era stato allegato e/o dimostrato.

Chiedeva, quindi, conclusivamente la convenuta di rigettarsi la domanda poiché infondata in fatto e in diritto.

Il Giudice -con provvedimento reso a verbale in data 12.10.2020- disponeva ex art. 702 *ter* comma III c.p.c. il mutamento del rito e concedeva alle parti, dappoi, i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.

Il giudice con distinta ordinanza del 06.07.2021, ritenendo la causa matura per la decisione e superflua la CTU contabile richiesta, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Le parti all'udienza del 13.04.2022 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di repliche.

In primo luogo, vanno disattese le reiterate istanze istruttorie così come formulate in sede di precisazione delle conclusioni, non essendo stati allegati elementi novitari, né indicate le ragioni per cui appaia necessario istruire la causa, la quale a ben vedere ha carattere eminentemente documentale e involge in primo luogo a questioni di diritto.

Sulla carenza di legittimità passiva della resistente

La prima eccezione appare destituita di fondamento.

La c.d. "restituzione" chiesta da parte attrice afferisce non ad una richiesta di oneri non goduti (in caso di estinzione anticipata del rapporto) e/o ripetizione di indebito ma discende direttamente dall'applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 cc che prevede che -qualora sia accertata l'usura del contratto- le clausole siano dichiarate nulle e in conseguenza dell'accertata nullità la parte mutuante sia obbligata alla restituzione degli oneri a favore del mutuatario. Ed infatti "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*".

Il costo assicurativo e il contratto n. contratto di cessione del quinto n.

Ciò posto, occorre ribadire come a differenza del predicato argomentativo sostenuto dalla convenuta, il costo assicurativo vada, senz'altro, incluso e inglobato nel TEG.

Nel merito, infatti, la convenuta ha contestato la domanda dell'attore, deducendo che, secondo le istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca del contratto i premi di polizza non dovevano essere considerati ai fini della rilevazione del tasso medio effettivo globale (TEGM) e, per conseguenza,

nemmeno ai fini della verifica del rispetto del limite di legge, con riguardo al tasso effettivo globale della singola operazione creditizia (TEG).

La ragione di siffatta esclusione consisteva nel fatto che, nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, *“il costo assicurativo non è imposto dal mutuante a suo favore, ma rappresenta una tutela del cliente prevista da una previsione normativa alla luce di considerazioni di carattere pubblicistico che prescindono dalla volontà delle parti, ed in particolare dalla scelta del mutuante, il quale non acquisisce neanche i proventi. In questa ottica, vi sono palesi ragioni per ritenere il costo in esame (de facto) quanto più simile alle altre “imposte e tasse” di cui all'art. 644 c.p., e non assimilabile agli altri costi e spese inclusi nella verifica di usurarietà che sono invece unilateralmente determinati ed applicati dall'istituto di credito”.*

In questo senso occorre, in primo luogo, affermare come la natura obbligatoria della polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo non sia incompatibile tout court con una connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta che va accertata in concreto ai fini del calcolo della soglia usura. (Corte d'appello, Milano , sez. I , 11/02/2021).

Ed, invero, pur considerando che nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), l'art. 1 DPR 180/50 subordina la conclusione dei prestiti alla *“garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”* va rammentato come questo costo sia coesenziale e collegato all'erogazione del credito e non possa essere qualificato impropriamente come una cd. *“imposta o tassa”* essendo rimessa la sua libera determinazione alle variabili di mercato. (cfr. Ordinanza Trib. di Torino est-Astuni 13.01.2022)

Né appare rilevante nel senso dedotto dalla banca la circostanza che le Istruzioni anteriori all'agosto 2009 non considerassero anche tale voce per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dal settore bancario e finanziario.

Secondo la convenuta, infatti, le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti espressamente richiamate dall'art. 3 del D.M. Tes., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2004 attestante il Tasso Soglia rilevante per la categoria *“cessione del quinto”* per il periodo, sancivano che “1) le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge; 2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”.

Sul punto giurisprudenza pressoché granitica, avvalorata da numerose pronunce di legittimità e di merito, ha chiarito, invece, come tale costo assicurativo vada incluso nel TEG.

Nei termini, vedasi la pronuncia di Cassazione sent. n. 17466 pubblicata il 20/08/2020 la quale ha stabilito che *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il*

credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito";

(...) "La disciplina della misura usuraria del prezzo complessivo del denaro (art.1815, co. 2, cod . proc. civ.) trova sede non solo nella l. n. 108/ 1996, il cui art. 2, individua la soglia non superabile nel tasso medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (oggi MEF), sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, aumentato della metà, ma altresì nell'art. 644, co. 4, cod. pen., siccome novellato dalla legge predetta (sull'unitarietà della disciplina si sofferma la citata sentenza n. 8806); norma, quest'ultima, che al fine di impedire, tanto prevedibili quanto agevoli, aggiramenti del divieto, a prescindere dal nome con il quale il contratto qualifica la dazione, prescrive che <<Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito>>. Qui non è dubbio che si tratti di una spesa (a qualsiasi titolo dice la legge) collegata alla < <erogazione del credito>>";

che "Al contrario di quel che sostiene la ricorrente incidentale il comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/08, inserito dalla legge di conversione n. 2/09, non ha influenza sul caso al vaglio... .. trattandosi del regolamento transitorio riguardante esclusivamente i tassi praticati nei conti correnti bancari".

Di per sé, poi, il fatto che la convenuta si sia conformata alle direttive della Banca di Italia (difesa sviluppata diffusamente dalla convenuta) non ha alcun valore esimente.

Ed infatti, il ragionamento che sta alla base di queste pronunce è sostanzialmente incentrato sulla natura e sul rango di fonte regolamentare da attribuire alle istruzioni della Banca di Italia, Autorità Indipendente la quale -come correttamente rilevato dalla giurisprudenza maggioritaria- non ha potestà regolamentare né gli è stata mai demandata dalla legge n. 108/96.

La legge n. 108/1996 si era limita, infatti, a prevedere che Banca d'Italia fosse sentita ai fini dell'elaborazione dei tassi effettivi globali medi applicati e rilevati per categorie omogenee contrattuali.

Le Istruzioni della Banca d'Italia, di cui si discute nella presente causa, non erano infatti dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma erano rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo.

In ogni caso, evidenzia la giurisprudenza più accorta, la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo, in specie dei decreti ministeriali emanati con cadenza trimestrale, non pregiudica anche nel caso di specie (a discapito di quanto assume l'ABF in alcuni pronunciamenti) il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare il provvedimento, per intero o per la parte in cui esso sia eventualmente affetto da illegittimità.

Sempre negli stessi termini anche Cassazione del 24.9.2018 n. 22458 che, pronunciandosi su un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio ha confermato la sentenza di merito, statuendo che la polizza assicurativa, ancorché obbligatoria per legge, ha o può avere una *“connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento” e che il revirement di Banca d'Italia contenuto nelle Istruzioni dell'agosto 2009 non prova che tali polizze assicurative dovessero, per il passato, escludersi dal calcolo del TEG, semmai dimostra “la acquisita consapevolezza da parte dell'Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente alle spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.*

In senso conforme, da ultimo, è ancora intervenuta la Cass. 1.2.2022 n. 3025 la quale evidenzia, in sintesi, che:

a) l'unica fonte normativa che definisce la fattispecie usuraria è quella contenuta nell'art. 644 comma 5 cod. pen. – secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – e ad essa si

devono necessariamente uniformare, e raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;

b) non ha dunque nessun rilievo il fatto che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. i costi assicurativi, atteso che trattasi di fonti normative secondarie che il giudice deve disapplicare ove contrastanti col dato normativo secondario;

c) la circostanza per cui i decreti ministeriali di determinazione del TEGM, conformemente alle Istruzioni della banca d'Italia 2006, non includessero i costi assicurativi potrebbe incidere piuttosto sulla validità degli stessi, quali provvedimenti amministrativi, per non essere conformi alla legge di cui costituiscono applicazione, riportando una rilevazione effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;

d) non essendo le Istruzioni della Banca d'Italia finalizzate a stabilire il TEG relativo al singolo specifico rapporto, avendo esse il solo scopo di richiedere agli intermediari dati da fornire al Ministero del Tesoro al fine di valutare il TEGM da osservarsi per il trimestre successivo e non essendo possibile ritenere che tali disposizioni possano essere attuate in deroga alla legge ed, in particolare, all'art. 644 c.p., il quale indica le componenti da considerarsi per il computo del tasso effettivo globale praticato, è evidente che esse non hanno alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, né debbono essere osservate dagli operatori finanziari nei casi in cui esse stabiliscono tassi di interesse di un determinato rapporto. Il TEG applicato alla singola operazione va quindi accertato dal Giudice

unicamente sulla base dell'art. 644 c.p. e, ove presenti, di eventuali disposizioni di legge aventi pari forza normativa (cfr. App. Milano n. 3238/2013; App. Milano n. 1070/2014; App. Torino 20.12.2013).

In conclusione, il tasso indicato in contratto, formato inglobandovi anche il premio di polizza deve essere utilizzato come "sucedaneo" del TEG ai fini del confronto col tasso soglia (e risulta essere pari al 17,936%) dunque usurario, perché superiore al tasso soglia del 13,455%, fissato ai sensi della Legge 108/1996.

Il contratto è quindi usurario, senza che sia necessario lo svolgimento di una perizia per accertare tale profilo atteso che spettava alla banca -quale onere di specifica contestazione- non limitarsi alla generica contestazione dell'*an* (limitandosi a reiterare le difese sulla non doverosità di inclusione del costo assicurativo nel TEG) ma dovendo la stessa prendere specifica posizione anche in ordine al quantum.

Sul punto vedasi Cass. 945/2006 la quale afferma: *"(...) l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato".* (Cass., 7 luglio 1999 n. 7089; 8 aprile 2000 n. 4482; 29 maggio 2000 n. 7103).

Il principio sopra lumeggiato, mutuato dal giudizio del lavoro, ben può essere applicato anche nel caso di specie tenuto conto che a fronte della perizia di parte prodotta e di quantificazione della somma vi è onere di specifica contestazione delle risultanze dell'elaborato peritale da parte della convenuta (sull'onere di specifica contestazione vedasi Corte D'appello Torino n.1323/2021, depositata in data 01.12.2021).

Pertanto, in accoglimento della domanda promossa, parte attrice avrà diritto di ripetere l'importo pari ad euro € 3.945,44, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (19.09.2019 doc. 2-3- fasc. attoreo) alla domanda giudiziale, e interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo.

Sui danni da reato

Secondo le prospettazioni di parte attrice, la mancata inclusione nel TEG del costo assicurativo avrebbe determinato, altresì, il danno da reato, essendo integrato il reato di usura e per tale fatto sarebbe dovuto il risarcimento del danno.

Evidentemente, tale conclusione non può essere sposata acriticamente, non potendo il danno essere *in re ipsa*, ma essendo sempre necessario allegarlo e compiutamente provarlo.

Vi è da dire, infatti, che tale tipologia di danno è di spettanza a favore della vittima del reato sol che siano allegare circostanze tali da fondare, anche in via soltanto presuntiva, che i fatti accertati

abbiano provocato nella medesima un sensibile turbamento d'animo (cfr. Cass. 13 gennaio 2016, n. 339; Cass. 19 gennaio 2015, n. 777) nel caso di specie non vi è stata alcuna allegazione in punto.

Sulle spese di lite

In ragione della soccombenza di parte convenuta (tenuto conto della domanda principale promossa dall'attrice) la stessa deve essere condannata alla refusione delle spese di lite a favore di parte attrice, così come liquidate in dispositivo, nel limite dell'accolto, tenendo conto dei parametri prossimi ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. (ridotti nella misura del 30%), in ragion dell'attività processuale effettivamente svolta e della sostanziale assenza della fase istruttoria.

Non potranno, per converso, essere riconosciute le spese asseritamente sostenute da parte attrice per la redazione della perizia atteso che non vi è prova né della proposta di parcella del professionista, né dell'effettivo esborso.

Le spese di lite andranno liquidate a favore di parte attrice e non già distratte a favore dell'avvocato patrocinatore il quale con comparsa conclusionale del 16.06.2022 ha chiesto espressamente il rimborso delle competenze legali senza distrazione.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI IVREA in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4641/2019 R.G. promossa da _____ contro BARCLAYS BANK IRELAND PLC nel contraddittorio delle parti:

DICHIARA l'usurarietà del TEG applicato al contratto di cessione del quinto n. _____ del 24.06.2009 stipulato dal sig. _____ e PITAGORA SPA e, per l'effetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 1815 c.c.

DICHIARA TENUTA e CONDANNA BARCLAYS BANK IRELAND PLC (già BARCLAYS BANK PLC) a restituire a _____ la somma di € 3.945,44 oltre interessi legali dalla costituzione in mora (19.09.2019) alla domanda giudiziale e interessi ex art. 1284 co. 4 dalla domanda al saldo;

RIGETTA la domanda di risarcimento del danno da reato formulata dal sig. _____

CONDANNA la convenuta BARCLAYS BANK IRELAND PLC a rimborsare all'attore _____ le spese di lite che liquida in € 145,50 per C.U. e marca, € 1.701,00 per compensi ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se dovuta. Così deciso in Ivrea 11.07.2022

IL GIUDICE

(Dott.ssa Federica Lorenzatti)